

# Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 16/10/2014

# AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Verifica di assoggettabilità a V.I.A. - Macero Sud.

# SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA

# IL DIRIGENTE

# Visti:

- la deliberazione di G.P. n. 138 del 29/08/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

# Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

# Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 4/08);

- la D.G.R. n. 2668 del 28/12/2009 (Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia);
- la D.G.R. n. 1713 del 26/07/2011 (Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali);

# Premesso:

- che con istanza del 23/07/2012, acquisita al prot. n.80936 del 25/07/2012, il legale rappresentante di MACERO SUD di Luigi Chirivì &C. S.a.s., società con sede legale ed operativa in Zona Industriale di Soleto (Lecce), ha chiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un progetto di modifica del proprio impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Zona Industriale del Comune di Soleto, trasmettendo le documentazione tecnico-amministrativa di rito;
- che con Determinazione n.169 del 24/01/2013 del Dirigente del servizio Ambiente, il predetto progetto è stato escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la sua realizzazione ed esercizio non avrebbero comportato apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, ferma restando l'osservanza di determinate prescrizioni e condizioni, riferite sia alla fase di cantiere, sia alla fase di esercizio;
- che tra disposizioni prescrittive contenute nel suddetto atto risultata inserita la prescrizione che "preliminarmente all'installazione della linea di selezione rifiuti il richiedente dovrà dotarsi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06", motivata dalle circostanza che "le emissioni in atmosfera sono rappresentate dalle polveri eventualmente generate con il funzionamento della nuova linea di selezione, a servizio della quale è prevista l'installazione di uno specifico impianto di aspirazione e filtrazione all'interno della cabina di selezione. L'emissione convogliata a esso associata richiede specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06";

# Considerato:

- che con nota di data 18/06/2014, in atti al protocollo n.56543 del 29/07/2014, la richiedente MACERO SUD ha fatto rilevare che, probabilmente per un errore di lettura della scheda tecnica dell'impianto Zagib si è presunto che le cabine di lavorazione facenti parte dell'impianto siano dotate di un sistema di emissione convogliato dell'aria presente in cabina verso l'esterno della stessa. Al contrario le cabine di lavorazione citate, destinate ad accogliere gli operai addetti alla selezione del rifiuto non pericoloso, sono dotate di un sistema di aspirazione e filtrazione dell'aria dall'esterno della cabina all'interno della stessa. La "cabina di selezione", inoltre, non è a tenuta stagna, ma piuttosto aperta sul nastro di trasporto e selezione dei rifiuti. In sostanza l'impianto di ricambio d'aria di cui sono dotate le cabine aspirazione d'aria dall'esterno e immissione nell'interno della cabina è funzionale a una migliore salubrità dell'aria a tutela della salute dei lavoratori addetti alle operazioni di selezione. Ne consegue che l'impianto non presenta sistemi di emissione convogliata in atmosfera di alcun tipo e non dovrebbe essere soggetto a preventiva autorizzazione ex art. 269 D.Lgs. 152/2006;
- che la suddetta nota si conclude con una richiesta di modifica della determinazione dirigenziale n. 169 del 24.01.2013, con l'eliminazione dalle prescrizioni sopra richiamata relativa all'obbligo di dotarsi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di che trattasi;

#### Ritenuto:

- di condividere l'opinione che l'impianto, non essendo previsti sistemi di emissione convogliata in atmosfera di alcun tipo, non necessita di preventiva autorizzazione ex art. 269 D.Lgs. 152/2006:
- di doversi pertanto procedere a modifica dei relativi riferimenti contenuti nella Determinazione dirigenziale n.169 del 24/01/2013, avente ad oggetto "Verifica di assoggettabilità a V.I.A. concernente progetto per la modifica di impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in esercizio, sito in Zona Industriale del Comune di Soleto (art.20 D.Lgs. 152/2006, art.16 L.R. 11/2001). Richiedente: MACERO SUD di Luigi Chirivì & C. S.a.s.";

#### **DETERMINA**

- di stabilire che dal testo della Determinazione Dirigenziale n.169 del 24/01/2013 sono da intendersi depennati i periodi seguenti:
- "Le emissioni in atmosfera sono rappresentate dalle polveri eventualmente generate con il funzionamento della nuova linea di selezione, a servizio della quale è prevista l'installazione di uno specifico impianto di aspirazione e filtrazione all'interno della cabina di selezione. L'emissione convogliata a esso associata richiede specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06";
- "Preliminarmente all'installazione della linea di selezione rifiuti il richiedente dovrà dotarsi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06";
- di fare salve ogni altra prescrizione e condizione contenute nella Determinazione Dirigenziale n.169 del 24/01/2013;
- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata MACERO SUD di Luigi Chirivì & C. S.a.s., con sede legale in Soleto, alla Zona Industriale di Galatina Soleto;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:
- Comune di Soleto:
- Servizio Ambiente e Tutela Venatoria Ufficio Rifiuti;
- Servizio Ambiente e Tutela Venatoria Ufficio Emissioni;
- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di quest'Ente.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Il Dirigente del Servizio Ambiente e Tutela Venatoria Ing. Dario Corsini

\_\_\_\_\_